



NEWS

Euroconference

Edizione di giovedì 28 Settembre 2023

CASI OPERATIVI

Cessione di immobile in vigenza del decennio di monitoraggio
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Criticità Super Ace in caso di periodo d'imposta frazionato
di Fabio Landuzzi

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

L'avverbio “soltanto” nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni
di Ennio Vial

IMPOSTE SUL REDDITO

I soggetti interessati alla “flat tax incrementale”
di Laura Mazzola

ENTI NON COMMERCIALI

I nuovi lavoratori sportivi – prima parte
di Guido Martinelli



CASI OPERATIVI

Cessione di immobile in vigenza del decennio di monitoraggio

di Euroconference Centro Studi Tributari



Master Breve **Percorso formativo** in abbonamento per l'aggiornamento del **Commercialista**
Scopri le **novità** della **nuova edizione >>**

Una Sas, ha riscattato anticipatamente un immobile strumentale A/10, che deteneva in *leasing* al 3 agosto 2022, divenendone proprietaria, e il 3 agosto 2022 stesso lo ha venduto a un privato in esenzione Iva ai sensi dell'articolo 10, n. 8-ter, D.P.R. 633/1972 NON avendo optato in atto di vendita per l'opzione dell'imposizione Iva.

La fattura di acquisto dell'immobile dalla società di *leasing* è stata ricevuta in *reverse charge* ai sensi dell'articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972 e si è proceduto alle rilevazioni contabili relative.

Poiché la cessione è avvenuta in esenzione (operazione esente occasionale: l'azienda opera in regime Iva ordinario per attività artigiana impiantistica) è necessario procedere alla rettifica della detrazione (trattandosi di immobile in periodo di osservazione 10 anni) in dichiarazione annuale Iva 2023?

L'azienda è soggetta, dunque, al pagamento dell'Iva detratta sull'acquisto dell'immobile? Con quali modalità e come deve essere compilata la dichiarazione annuale Iva 2023?

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SUEVOLUTION...**](#)





GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Criticità Super Ace in caso di periodo d'imposta frazionato

di Fabio Landuzzi



Master di specializzazione

Scopri di più

Diritto Tributario Base

Inizia ad avvicinarsi il termine di **presentazione della dichiarazione dei redditi**, e con esso anche quello utile per la presentazione di eventuali **dichiarazioni integrative**, volte a modificare quanto è stato rappresentato nelle dichiarazioni relative ai precedenti periodi d'imposta. Questo rappresenta un tema particolarmente sensibile, anche in caso di **integrative "a favore"**, proprio per poter fruire, quanto prima possibile, dell'eventuale **ecedenza di versamento** eseguita in forza di quanto indicato nella originaria dichiarazione.

A questo proposito, ancora oggi permangono **dubbi** relativi all'applicazione della c.d. “**Super Ace**” in tutti i casi in cui **il periodo** in cui cadeva l'agevolazione era **diverso dall'anno solare** per effetto di vicende straordinarie, come nel caso della **liquidazione della società** o della sua **trasformazione**. Il punto critico nasce dalla formulazione della norma che regola questa agevolazione spot, precisamente **l'articolo 19, comma 2, D.L. 73/2021**, che limita l'agevolazione Ace potenziata al solo **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020**; per cui, nessun dubbio vi è per i soggetti con periodo d'imposta ordinario di 12 mesi, ma cosa accade per quanti, **nel corso del 2021**, hanno vissuto **vicende che hanno frazionato l'unitario periodo d'imposta**? Può essere, ad esempio, il caso di un soggetto posto in **liquidazione** in una **data antecedente al 26.5.2021** (che è la data di entrata in vigore della norma istitutiva della Super Ace) e che abbia ricevuto un **versamento soci in conto capitale** in un **momento successivo a tale data**, proprio per consentire lo svolgimento *in bonis* della liquidazione stessa.

Fermanosi ad un piano puramente letterale, il **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020** parrebbe corrispondere al **periodo ante liquidazione** della società; un periodo, però, in cui la **norma istitutiva della Super Ace neppure esisteva**. Sarebbe, perciò, **estremamente penalizzante**, concludere che la **società posta in liquidazione prima del 26.5.2021 non può fruire della Super Ace** per i **versamenti ricevuti dopo tale data**. Basti solo il confronto con il caso di un'altra società che, semplicemente per il fatto di non essere stata posta in liquidazione (ma lo stesso vale in caso di trasformazione), a parità di ogni altra condizione, ne potrebbe fruire appieno.

L'**applicazione letterale** della norma, quindi, produce un **risultato fortemente iniquo** e parrebbe



allora logico che possa essere superata.

Riteniamo che possa soccorrere, a tale scopo, proprio la **disamina del concetto di “periodo d’imposta” e di sua “frazione”**.

L'[articolo 76 Tuir](#), al comma 1, prescrive che “*l’imposta è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma (...)*”. Il comma 2 definisce il periodo di imposta come il tempo “**costituito dall’esercizio o periodo di gestione della società (...) determinato dalla legge o dall’atto costitutivo (...)**”.

Nel caso della **liquidazione di società di capitali**, il riferimento va all'[articolo 182 Tuir](#) dove è disposto che:

- il reddito relativo al **periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione** è determinato in base al bilancio finale;
- se la liquidazione si protrae **oltre l’esercizio** in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla **residua frazione di tale esercizio** e a ciascun **successivo esercizio intermedio** è determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, salvo conguaglio in base al bilancio finale;
- se la liquidazione si protrae **per più di 5 esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio**, i redditi determinati in via provvisoria si considerano definitivi.

Con riguardo agli adempimenti dichiarativi, l'[articolo 5, comma 1, D.P.R. 322/1998](#), dispone che “*in caso di liquidazione di società o enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche (...) il liquidatore, o in mancanza, il rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica(...)*”.

Il comma 3 dello stesso [articolo 5](#) prescrive poi che “*se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d’imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono presentate, nei termini stabiliti dall’articolo 2, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo di imposta*”.

E’ altresì utile richiamare il passaggio della [risoluzione n. 66/E/2010](#) in cui, con riguardo proprio agli obblighi dichiarativi di un contribuente, si precisa che, a tali fini, occorre presentare la dichiarazione relativa alla “**residua frazione del periodo d’imposta 2006 in cui si è aperta la liquidazione**”.

Ad avviso di che scrive, dal **combinato disposto delle fonti normative e regolamentari** citate, è possibile **distinguere nella liquidazione** – avuto riguardo, per quanto qui ci interessa, all’esercizio in corso alla data di efficacia della liquidazione – il “**periodo d’imposta**”, che corrisponde al concetto di “**esercizio**”, e si conserva perciò annuale (nel nostro caso, il 2021), dalla “**frazione**”, intesa come parte del periodo d’imposta che **si suddivide** appunto fra quella



ante-liquidazione e quella **post liquidazione**, quest'ultima destinata a confluire, poi, in un unico grande periodo ultrannuale, qualora la liquidazione si concluda prima di 5 esercizi.

Applicando i concetti tratti da questa disamina, riteniamo che si possa arrivare alla conclusione che alla **società posta in liquidazione** prima del 26.5.2021, che abbia ricevuto nella seconda parte dell'anno un **versamento in conto capitale**, possa essere riconosciuta, sussistendone le altre condizioni, **l'agevolazione Super Ace**, nell'assunto che il versamento sarebbe appunto stato eseguito nel **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020**, in quanto il **periodo ante liquidazione** (1 gennaio 2021 – xx maggio 2021) sarebbe solamente **una sua frazione**.

Sarebbe certamente utile che **l'Amministrazione finanziaria** chiarisse in via interpretativa la questione in discussione, al fine di fornire ai contribuenti e ai professionisti **un'indicazione univoca**, in tempi utili a poter – se del caso – presentare dichiarazioni integrative volte a rivedere le posizioni assunte in origine, alla luce dei **concreti dubbi interpretativi** che caratterizzano la fattispecie.



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

L'avverbio “soltanto” nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni

di Ennio Vial

Master di specializzazione

Residenza fiscale delle persone fisiche e delle società

Focus sui regimi agevolati per gli impatriati

Scopri di più

Recentemente, ha destato un certo clamore tra gli operatori e i contribuenti, la sentenza n. 225/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verona che ha affrontato l'interessante tema dell'interpretazione delle Convenzioni, nei casi in cui il testo attribuisca la **potestà impositiva al Paese della fonte**, senza menzionare espressamente il Paese di residenza del Contribuente e senza utilizzare l'avverbio “soltanto”.

Il caso riguarda l'interpretazione dell'articolo 15, par. 3, della Convenzione tra Italia e Germania, il quale stabilisce che: *“le remunerazioni ricevute in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.”*

In sostanza, il pilota residente in Italia che lavora per la Lufthansa, ovviamente, se l'aeromobile è utilizzato in traffico internazionale, produce un reddito imponibile in Germania.

Invero, il Commentario del Modello Ocse 2017, all'articolo 23, punti 6 e 7, ha chiarito che la mancanza dell'avverbio **soltanto** determina una **tassazione concorrente tra i due Paesi**.

Proponiamo nella successiva tabella una traduzione non ufficiale dei punti 6 e 7 del Commentario all'articolo 23A e 23B.

PUNTO 6 ARTICOLO 23A 23B

6. For some items of income or capital, an exclusive right to tax is given to one of the Contracting States, patrimonio è riconosciuto un diritto and the relevant Article states that the income or capital in question “shall be taxable only” in a Contracting State. The words “shall be taxable only” in a Contracting State preclude the other Contracting State from taxing, thus double taxation is avoided. The State to which the exclusive right to tax is given is normally the State of which the

6. Per alcuni elementi del reddito o del patrimonio è riconosciuto un diritto esclusivo di imposizione ad uno degli Stati contraenti e il relativo articolo dispone che il reddito o il patrimonio in questione sono imponibili soltanto in uno Stato contraente. L'espressione “sono imponibili soltanto” in uno Stato contraente precludono l'imposizione dell'altro Stato



taxpayer is a resident within the meaning of Article 4, that is State R, but in Article 192 the exclusive right may be given to the other Contracting State (S) of which the taxpayer is not a resident within the meaning of Article 4.

contraente, evitando così la doppia imposizione. Lo Stato al quale è attribuito il diritto esclusivo di imposizione è normalmente **lo Stato di cui il contribuente è residente** ai sensi dell'articolo 4, cioè lo Stato R, ma nell'articolo 192 il diritto esclusivo può essere attribuito all'altro Stato contraente (S) di cui il contribuente non è residente ai sensi dell'articolo 4.

PUNTO 7 ARTICOLO 23A 23B

7. For other items of income or capital, the attribution of the right to tax is not exclusive, and the relevant Article then states that the income or capital in question "may be taxed" in the Contracting State (S or E) of which the taxpayer is not a resident within the meaning of Article 4. In such case the State of residence (R) must give relief so as to avoid the double taxation. Paragraphs 1 and 2 of Article 23 A and paragraph 1 of Article 23 B are designed to give the necessary relief.

7. Per gli altri elementi di reddito o di patrimonio, **l'attribuzione del diritto d'imposta non è esclusiva**, e il relativo articolo prevede poi che i redditi o il patrimonio in questione "sono imponibili" nello Stato contraente (S o E) di cui il contribuente non è residente ai sensi dell'articolo 4. In tal caso lo Stato di residenza (R) deve concedere **uno sgravio in modo da evitare la doppia imposizione**. I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 23 A e il paragrafo 1 dell'articolo 23 B mirano a fornire le agevolazioni necessarie.

La tassazione concorrente, secondo i Giudici, non sarebbe accettabile in quanto "Non è infatti condivisibile la tesi dell'Ufficio secondo cui la mancanza della locuzione "soltanto" dal testo del par. 3 dell'art. 15 della Convenzione svelerebbe l'intendimento di mantenere, in detta ipotesi, la doppia tassazione. Tale precisazione è infatti presente nel par. 1, che disciplina la tassazione dei redditi da lavoro subordinato dettando la regola generale per cui essi vengono tassati esclusivamente nel Paese in cui la prestazione viene resa".

L'articolo 15, par. 1, prevede che il **reddito di lavoro dipendente** risulta **tassato esclusivamente nel Paese di residenza del contribuente** se questo viene svolto in detto Paese. Diversamente, fa capolinea la tassazione nel Paese estero se l'attività è qui svolta.

In realtà, in questo secondo caso, manca l'avverbio soltanto per cui la **tassazione deve intendersi come concorrente**.

Le conclusioni cui giungono i Giudici potrebbero essere astrattamente estese a tutte le casistiche in cui un **reddito percepito da un residente** risulta **assoggettato a tassazione nel Paese estero**, anche senza l'utilizzo dell'avverbio soltanto.

Come conseguenza **non risulterebbero più assoggettati a tassazione** in Italia, a titolo di



esempio:

- i redditi degli **immobili detenuti all'estero**;
- i redditi derivanti da una **stabile organizzazione** detenuta all'estero;
- le plusvalenze derivanti dalla **vendita di beni immobili** situati all'estero;
- le plusvalenze derivanti dalla **vendita di partecipazioni** in società immobiliari estere;
- i redditi prodotti da una **base fissa estera di un professionista** italiano;
- Il **reddito di lavoro dipendente** svolto all'estero;
- i **compensi di amministratore** percepiti da una società estera;
- i **redditi prodotti da un artista o uno sportivo** all'estero.

Ma vi è di più. L'articolo 22, par. 1 del Mod. Ocse, prevede che **le patrimoniali sugli immobili** siano dovute **nel Paese in cui gli immobili si trovano**.

Ciò comporta che l'Ivie, per i Paesi convenzionati **non risulterebbe più dovuta**.

Probabilmente verrebbero **ridimensionati anche gli obblighi di compilazione del quadro RW**, atteso che la finalità dello stesso è quella di consentire all'Amministrazione finanziaria di **individuare investimenti esteri suscettibili di produrre redditi in Italia**.

Ebbene, seguendo questo approccio le casistiche di reddito prodotte all'estero e tassabili in Italia **risulterebbero molto ridotte**.

Si aprirebbero, quindi, **scenari nuovi** e ci si avvicinerebbe alla logica, invero ancora radicata in alcuni contribuenti, che i redditi che un residente produce all'estero non siano questione che deve interessare l'Agenzia delle entrate italiana.

Perderebbero di interesse anche alcune normative comunitarie come la Dac1. È proprio in base a questa Direttiva che l'Amministrazione conosce i redditi da lavoro dipendente che i residenti italiani producono nell'Unione Europea.

Si tratta di uno scenario accattivante per il contribuente, un po' meno per le casse dello Stato, ma che incontra un preciso limite. **Si tratta di un'interpretazione priva di alcun supporto**.



IMPOSTE SUL REDDITO

I soggetti interessati alla “flat tax incrementale”

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Reddito di lavoro autonomo: focus operativi e novità della Legge Delega

[Scopri di più](#)

La **Legge di bilancio 2023** (L. 197/2022) ha introdotto un **regime agevolato opzionale**, anche detto **“tassa piatta incrementale”** o **“flat tax incrementale”**, applicabile limitatamente all’anno di imposta 2023.

Tale tassa piatta **sostituisce l’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e delle relative addizionali** regionale e comunale.

La disposizione normativa, di cui all’[articolo 1, comma 55](#), prima parte, L. 197/2022, afferma che: *“Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali [...]”*.

Ne deriva che possono avvalersi del regime della **“flat tax incrementale”**:

- le **persone fisiche che esercitano attività di impresa**, titolari di reddito di cui all’[articolo 55 Tuir](#), a prescindere dal regime contabile adottato, ferma restando l’esclusione prevista per i contribuenti persone fisiche che applicano, per il periodo d’imposta 2023, il regime forfetario;
- le **persone fisiche che esercitano arti o professioni**, titolari di reddito di cui all’articolo 53, comma 1, Tuir.

L’Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 18/E/2023](#), ha chiarito che, ai fini dell’accesso al beneficio previsto dalla norma:

- per le **persone fisiche esercenti attività d’impresa** non risulta sufficiente la mera titolarità di un reddito d’impresa, ma devono essere presi in considerazione i redditi indicati nei **quadri RF** (reddito di impresa in contabilità ordinaria) e **RG** (reddito di impresa in contabilità semplificata) **del modello Redditi PF**;



- per le **persone fisiche esercenti arti o professioni** non risulta sufficiente la mera titolarità di un reddito di lavoro autonomo, ma devono essere presi in considerazione i redditi indicati nel **quadro RE** del modello Redditi PF;
- per gli **imprenditori agricoli**, che accedono al regime di cui agli [**articoli 56, comma 5**](#), e 56-bis Tuir, limitatamente ai redditi d'impresa prodotti, devono essere presi in considerazione i redditi indicati **quadro RD** (reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole) **del modello Redditi PF**.

Si evidenzia che, come dettato dalla disposizione in analisi, la “*flat tax incrementale*” **non può essere invocata dai contribuenti che “applicano il regime forfetario** di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

Tuttavia, come chiarito dall’Amministrazione finanziaria, con la [**circolare n. 18/E/2023**](#), il contribuente, che **decade dal regime forfetario in corso d’anno, può accedere al regime agevolativo al ricorrere dei requisiti previsti dalla norma introduttiva**, ossia laddove i ricavi o i compensi percepiti siano di ammontare superiore a 100.000 euro.

Inoltre, la “*flat tax incrementale*” può essere anche applicata dai contribuenti che, nel **triennio di osservazione 2020-2022**, hanno **esercitato l’attività in forma individuale fruendo del regime forfetario**.

In tale caso, il reddito da prendere in considerazione, al fine di effettuare il confronto con l’anno 2023, è quello determinato con i criteri forfetari e rinvenibile all’interno del **quadro LM del modello Redditi PF**.

Si evidenzia, inoltre, che non sussiste alcuna preclusione all’applicazione della tassa piatta, nemmeno per il **contribuente che abbia iniziato la propria attività all’interno del periodo di monitoraggio (2020-2022)**.

Occorre, però, effettuare una doppia verifica:

- il contribuente deve **aver svolto, almeno per un intero anno, l’attività** nel triennio 2020-2022;
- nell’ipotesi di inizio dell’attività in corso d’anno, il reddito **deve essere ragguagliato ad anno**.

Infine, si rileva che, in forza della **natura di impresa individuale, rientrano nel regime della “flat tax incrementale” sia l’impresa familiare sia l’azienda coniugale non gestita in forma societaria**.



ENTI NON COMMERCIALI

I nuovi lavoratori sportivi – prima parte

di Guido Martinelli

Master di specializzazione

Novità giuridiche e amministrative della riforma dello sport dilettantistico

Scopri di più



L'[articolo 5, L. 86/2019](#) (Legge delega della riforma sportiva), nel delineare la **nuova figura del lavoratore sportivo** precisa che la disciplina relativa dovrà garantire: “*l’osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport*”.

Successivamente introduce il concetto della **“specificità” del lavoro sportivo**. (...c) *Individuazione ... nell’ambito della specificità di cui alla lettera b) del presente comma della figura del lavoratore sportivo ivi compresa la figura del direttore di gara senza alcuna distinzione di genere indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell’attività sportiva svolta ...»*

Questo conduce ad una prima riflessione: il rapporto di lavoro sportivo ha i **medesimi contenuti giuridici** sia **se svolto in forma dilettantistica** che in **forma professionistica**.

Detto concetto viene anche ripreso dall'[articolo 25, D.Lgs. 36/2021](#) che, al comma uno bis, recita: «...*La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport...*»

Ma cosa si deve intendere per **specificità dello sport?**

La circostanza che il comma 2 del medesimo articolo riporta che il lavoro sportivo può costituire **oggetto di un rapporto di lavoro subordinato** (o di un rapporto di lavoro autonomo) porta ad escludere la tesi interpretativa esposta nella circolare n. 1/2016 dell’Ispettorato nazionale del lavoro, secondo la quale “... *la volontà del legislatore ... è stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo-dilettantistici una normativa speciale volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico rimarcando la specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro ...*”.

La scelta di non condividere il parere dell’Ispettorato nazionale del lavoro ha portato, come sua logica conseguenza, **l’abrogazione, a far data dallo scorso 30.6.2023, della parte**



dell'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#), relativa ai compensi sportivi.

Per potere rispondere alla domanda dobbiamo considerare un altro aspetto. **Chi opera nello sport a titolo oneroso lo fa, spesso e volentieri, “anche” per passione.** Quindi la componente sinallagmatica del rapporto di lavoro è parzialmente coperta dal piacere che lo stesso lavoratore riceve nello svolgimento della prestazione sportiva. Questo lo induce ad **accettare determinati rischi** (il c.d. rischio consentito che si assumono gli sportivi che svolgono, ad esempio, sport qualificabili **come attività pericolosa**) o l'accettazione di una **eterodirezione da parte**, ad esempio, **dell'allenatore o del maestro**, che ha presupposti diversi di quella in essere tra il titolare di una azienda e i suoi dipendenti.

Questo ha portato il legislatore a fissare, **per l'atleta professionista**, delle **presunzioni di lavoro subordinato** e, al contrario, **per l'atleta dilettante**, delle **presunzioni di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa** (che definiscono il profilo strettamente giuslavoristico), a cui si aggiungono anche determinate agevolazioni fiscali e contributive, per garantire il principio legislativamente previsto della sostenibilità.

Quindi **perché vi sia lavoro sportivo occorre che sia svolto nell'ambito dell'ordinamento sportivo.** Ciò significa che i lavoratori sportivi, tutti, dovranno essere **soggetti di questo ordinamento** (e lo si diventa con il tesseramento) e altrettanto lo dovranno essere i committenti (altri tesserati o soggetti riconosciuti dall'ordinamento sportivo quali Asd, Ssd, federazioni ed enti di promozione sportiva, Coni, Cip e sport e salute). **La prestazione dovrà, inoltre, essere di carattere “infungibile”, ossia esclusivamente di prestazione sportiva riconosciuta come tale.**

Ne deriva che **altre prestazioni collegate con il mondo dello sport** (ad esempio, in ordine sparso, medici, fisioterapisti, custodi, manutentori, magazzinieri, cassiere, addetti al marketing o alla comunicazione) **non potranno mai essere lavoratori sportivi**, in quanto la medesima loro prestazione potrebbe liberamente essere svolta in realtà non sportive e per le quali, pertanto, **non appare possibile presumere la componente “passione”**.

Questo non significa che per queste mansioni non possa essere riconosciuto un compenso: significa solo che per inquadrare questo rapporto non si potrà fare riferimento alla “specificità” dello sport, ma esclusivamente alla **disciplina generale del codice civile**.

Si continua a leggere, anche da parte di autorevole dottrina, che **per il mondo dilettantistico sarebbe stato preferibile fare una scelta univoca sotto il profilo dell'inquadramento lavoristico.**

Con ciò dimenticando un principio fondamentale legato alla indisponibilità del rapporto di lavoro, così come affermato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza 29973/2022, ha affermato che:

“.. al legislatore è precluso il potere di qualificare un rapporto di lavoro in termini dissonanti rispetto alla sua effettiva natura e di sottrarlo così allo statuto protettivo che alla subordinazione si



accompagna (Corte costituzionale sentenza n. 76/2015, sentenza n. 115/ 1994 e sentenza n. 121/ 1993). Ne deriva, quale conseguenza ineludibile “l’indisponibilità del tipo negoziale sia da parte del legislatore, sia da parte dei contraenti individuali” (Cassazione n. 76/2015 cit. punto 8 del considerato in diritto), la cui mancata applicazione avrebbe comportato un grave vizio di incostituzionalità nella norma.